

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2628

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, SAVIO, BONETTI, MELELEO,  
SANTUZ, PERRONE, ZOPPI, SEGNI, ANDREOLI**

*Presentata il 6 marzo 1985*

Equipollenza agli effetti legali del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza presso le Accademie e le Scuole di applicazione militari al ciclo di studi delle Università statali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La formazione professionale dell'ufficiale delle Forze armate e della Guardia di finanza in servizio permanente è regolata dalle leggi n. 1414 del 1964, n. 1178 del 1926, n. 314 del 1935, n. 135 del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni — rispettivamente per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza — e richiede un ciclo di studi della durata di quattro anni presso le accademie e le scuole di applicazione militari.

Tale ciclo di studi è improntato ad estrema selettività e tende a fornire oltre che una solida preparazione tecnico-mili-

tare anche una cultura di base superiore per contenuti scientifici, amministrativi e sociali.

Tuttavia, al contrario di quanto è avvenuto in diversi Stati esteri, ove in molti casi si è giunti a prevedere un apposito titolo di laurea in scienze militari, in Italia solo alcuni degli esami svolti sono considerati validi ai fini del conseguimento di diplomi di laurea presso le università statali. Manca, invece, globalmente, il riconoscimento legale per gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'accademia, di un livello d'istruzione di rango universitario anche se,

ai sensi della legge n. 312 del 1980, esiste, per i medesimi, equiparazione netta agli effetti retributivi e funzionali ai funzionari civili dello Stato muniti di diploma di laurea.

La presente iniziativa legislativa tende a porre rimedio all'inconveniente descritto.

Essa si compone di un unico articolo con cui:

al primo comma, il ciclo degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio perma-

nente delle Forze armate e della Guardia di finanza si riconosce equipollente al corso di studi compiuto per il conseguimento del diploma di laurea presso le università statali;

al secondo comma, si rimanda all'apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, per definire le modalità di partecipazione dei medesimi ufficiali ai concorsi pubblici, riservati al personale civile laureato.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il ciclo di studi previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate e della Guardia di finanza presso le accademie e le scuole di applicazione militari è equipollente agli effetti legali al corso di studi previsto presso le università statali, per il conseguimento del diploma di laurea.

Gli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo l'intero ciclo di studi possono partecipare ai concorsi pubblici riservati a personale civile laureato secondo modalità che sono definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, fatti salvi gli eventuali obblighi di servizio militare previsti dalle leggi in vigore.